



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 22/27 del 3.5.2017

Linee guida concernenti le modalità di attuazione della legge regionale n. 18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau".

### **I Principi generali e i requisiti d'accesso**

La Regione Sardegna con la misura regionale REIS (Reddito d'inclusione sociale) intende assicurare un elevato coordinamento e affiancamento allo strumento del SIA (Sostegno d'Inclusione attiva) nazionale, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per quanto riguarda:

- i principi di condizionalità e di attivazione, che sono gli stessi per il SIA e per il REIS, fatta eccezione per i casi successivamente specificati;
- i requisiti di accesso sono i medesimi per il SIA e per il REIS con l'unica eccezione rappresentata dal fatto che il richiedente non deve beneficiare di trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale superiori a 800 euro mensili (il requisito nazionale è di 600 euro), elevati a 900 euro mensili in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU (Cfr. FAQ del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sulla tipologia di trattamenti economici che devono essere inclusi nel computo);
- possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore di ventiquattro mesi nel territorio della regione, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 18/2016, come modificato dall'art. 1, comma 13, lett. a), punto 1, della L.R. n. 32/2016.

### **L'ammontare minimo e massimo dell'erogazione del sussidio economico previsto dalla legge**

Al pari della misura nazionale SIA, anche per il REIS deve essere calcolato l'ammontare minimo e massimo dell'erogazione del sussidio economico, sempre con l'obiettivo di integrare l'intervento regionale con quello nazionale.

Per quanto attiene al SIA, gli importi sono calcolati sulla singola persona e variano da un minimo di 80 euro a un massimo di 400 euro, a seconda dei componenti il nucleo familiare.

Il REIS, invece, a parità di caratteristiche del nucleo familiare, eleva la prestazione minima a 200 euro e quella massima a 500 euro per tutti i target di beneficiari e per qualsiasi soglia ISEE considerata.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

In particolare l'ammontare del beneficio economico mensile è stabilito utilizzando una versione semplificata della scala di equivalenza ISEE:

Numero componenti	Ammontare del beneficio economico mensile
1	200 euro
2	300 euro
3	400 euro
4 e più	500 euro

Resta inteso che tali soglie costituiscono il livello massimo di sussidio anche per chi è beneficiario del SIA nazionale e che, in questo caso, il REIS integra nell'importo il sussidio nazionale.

Il sussidio monetario come sopra stabilito viene erogato solo nel caso in cui il progetto d'inclusione attiva oggetto del "patto d'inclusione" firmato dal destinatario della misura non preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse diverse da quelle stanziare per il REIS (es. Bandi comunitari).

La durata di corresponsione del REIS per ciascun destinatario coincide con la durata del progetto d'inclusione attiva stabilita dall'Equipe multidisciplinare al momento della presa in carico della famiglia di riferimento e comunque, per la fase di transizione, tale durata dovrà essere coerente con la nuova disciplina in tema di armonizzazione contabile degli enti territoriali.

**Le soglie dell'ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ai fini della individuazione degli aventi diritto**

Vengono definiti di seguito tutti gli ambiti d'intervento del REIS, secondo una scala di priorità, tale che si possa comunque iniziare a dare attuazione alla legge regionale indipendentemente dall'ammontare degli stanziamenti di bilancio annuale, il cui incremento sia in ambito nazionale che regionale potrà consentire, di anno in anno, di soddisfare un numero crescente di priorità, anche alla luce dei dati che fornirà l'INPS sui potenziali beneficiari e sulla loro distribuzione sul territorio regionale. A tal fine l'integrazione e il coordinamento tra le due misure viene realizzato attraverso i seguenti interventi, in ordine di priorità e con riferimento alle soglie ISEE di seguito indicate:

1. riconoscere ai richiedenti il REIS, in possesso degli stessi requisiti previsti per il SIA e che devono in ogni caso presentare la domanda per il SIA, il sostegno economico stabilito dalle presenti Linee guida (nel caso di accoglimento della domanda SIA, i beneficiari avranno l'integrazione di cui al punto seguente);
2. riconoscere l'integrazione del SIA, utilizzando la scala di equivalenza prevista dalle presenti Linee guida, ai beneficiari del SIA, e a coloro ai quali, in possesso dei requisiti SIA, siano state respinte le domande dall'INPS per non aver raggiunto il punteggio previsto dal bando nazionale;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

3. tenendo ferma la soglia ISEE fino a 3.000 euro come previsto dal SIA, ampliare il target dei beneficiari, secondo le seguenti priorità:
  - 3.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
  - 3.2 famiglie composte da 5 persone e più (risultante da stato di famiglia);
  - 3.3 famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
  - 3.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
  - 3.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali;
4. riconoscere lo stesso sostegno previsto dal SIA, integrato utilizzando la scala di equivalenza di cui al punto precedente, alle stesse condizioni del SIA (punti 1 e 2), ma innalzando la soglia ISEE fino a 5.000 euro;
5. riconoscere l'intervento di cui al punto 3 agli stessi beneficiari in ordine di priorità, innalzando la soglia ISEE fino a 5.000 euro.

**La soglia minima di povertà regionale determinata dall'indice ISEE**

La soglia di povertà è misurata dall'ISTAT con due misure: la soglia di povertà assoluta e quella relativa. Il superamento della soglia di povertà assoluta rappresenta obiettivo principale dell'intervento regionale; essa è data dalla spesa minima necessaria per acquisire i beni e servizi inseriti in un paniere che varia, per costruzione, in base alla dimensione della famiglia, alla sua composizione per età, alla ripartizione geografica e alla dimensione del Comune di residenza.

Le soglie dell'indicatore della situazione economica equivalente rappresentano un criterio di accesso alla misura del REIS e sono ovviamente un'approssimazione della reale condizione di bisogno economico di una famiglia. Tale approssimazione è attualmente oggetto di revisione a livello nazionale, in attuazione della legge 15 marzo 2017, n. 33 "Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali", con la previsione di ulteriori indicatori reddituali e patrimoniali che aiutino a rappresentare meglio tale condizione di bisogno. Il criterio di accesso al REIS potrà essere adeguato alla previsione nazionale, superata la fase transitoria, e l'entità del REIS potrà essere modulata in relazione ai parametri che vengono posti a base del calcolo della soglia di povertà assoluta. In particolare si richiama il memorandum Governo - Alleanza contro la Povertà in merito all'attuazione della legge delega di contrasto alla povertà, siglato il 14 aprile 2017, in cui si stabiliscono i seguenti criteri generali che saranno specificati nei decreti attuativi:

- criteri per determinare la soglia di accesso dei beneficiari (che dovrà essere non inferiore a 6.000 euro);



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- criteri per stabilire l'importo del sostegno monetario (che dovrà "essere differenziato in base al reddito, ovvero calcolato come differenza tra il reddito disponibile e la soglia di riferimento dell'ISR" - parte reddituale dell'ISEE - tenuto conto della scala di equivalenza. Dall'importo così definito verrà comunque sottratto l'ammontare di eventuali altre prestazioni assistenziali percepite dal nucleo familiare, ad eccezione dell'indennità di accompagnamento e altre prestazioni di analoga natura. Cfr. memorandum par. 2.2).

Si precisa che tali nuovi criteri potranno essere applicati anche a livello regionale soltanto una volta definiti dalla normativa nazionale.

### **Il criterio oggettivo di selezione delle domande che individui i livelli di gravità del bisogno**

Il rispetto delle priorità indicate nel presente atto costituisce, insieme a quelle indicate dal SIA nazionale, l'unico criterio da applicarsi da parte dei Comuni nella selezione delle domande. D'altro canto la piattaforma informativa del SIA e il Sistema informativo regionali sul quale, a regime, avverrà il caricamento delle stesse è garanzia di trasparenza e oggettività nelle verifiche richieste dal sistema e assicura il rispetto di equità sociale attraverso una graduatoria regionale.

### **Le procedure unitarie di pubblicizzazione delle misure dell'intervento**

La Direzione generale delle Politiche Sociali, anche in collaborazione con la Direzione generale della Comunicazione, individua apposite risorse nel bilancio regionale e relativi strumenti di promozione immediatamente utilizzabili (il sito istituzionale, Sardegna Partecipa, animazione territoriale, ecc.) per l'attuazione di un Piano di comunicazione istituzionale volto a promuovere e informare i beneficiari del REIS, che dovrà essere portato all'approvazione della Giunta regionale almeno a cadenza triennale.

### **Le limitate ed eccezionali casistiche dei progetti di REIS che non siano strettamente collegati a progetti di inclusione e di politica attiva in senso stretto**

La Giunta regionale individua i seguenti target quali beneficiari del REIS senza il vincolo della partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva:

- famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previste dalla L.R. n. 15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

### **Le procedure di gestione e utilizzo delle risorse regionali nell'anno di transizione 2017**

Nella fase di prima attuazione del REIS, dovendo predisporre gli strumenti informatici e procedurali che a regime consentiranno l'autonoma gestione della misura regionale in affiancamento al SIA nazionale, si stabiliscono nell'anno di transizione 2017 apposite procedure di erogazione agli aventi diritto, sia delle risorse stanziati nel 2016 che di quelle stanziati nel bilancio di previsione della Regione nel 2017.

In via del tutto eccezionale, le suddette risorse sono impegnate a favore delle Amministrazioni Comunali che le erogano agli aventi diritto, rispettando le priorità previste dalle presenti Linee guida e secondo graduatorie comunali.

Tali risorse regionali relative all'annualità 2016 vengono trasferite dalla Direzione generale delle Politiche sociali alle Amministrazioni comunali, non appena la Direzione generale dei Servizi finanziari regionali autorizza i pagamenti nell'esercizio finanziario 2017.

Ciascun Comune, in questa fase di transizione, effettua direttamente con proprie procedure l'erogazione di tali risorse ai destinatari del REIS, a decorrere dal 1 giorno del mese successivo a quello del provvedimento comunale di ammissione al REIS, al fine di assicurare continuità e celerità nel sostenere le fasce più deboli della popolazione.

Con l'approvazione della L.R. n. 18 del 2 agosto 2016, a far data dall'annualità 2016, non è più attuabile la gestione del Programma povertà, secondo le modalità stabilite nelle Delibere di Giunta emanate fino alla annualità 2015.

Le Amministrazioni comunali danno applicazione al REIS, rispettando le priorità e i principi generali riguardanti i requisiti di accesso e l'ammontare minimo e massimo del sussidio economico, definiti dalle presenti Linee guida.

Nel caso in cui i Comuni abbiano anticipato nel 2016 l'intervento con propri fondi, gli stessi possono essere compensati con le risorse dell'annualità 2016, dandone evidenza con comunicazione formale alla Direzione generale delle Politiche Sociali.

Le risorse regionali del bilancio 2017 saranno erogate ai Comuni sulla base di criteri di riparto stabiliti con Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente Regione - enti locali, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1.

I Comuni dovranno comunicare in ogni caso alla Direzione generale delle Politiche Sociali, entro il 30 giugno 2017, il reale fabbisogno rilevato allo scopo di consentire una migliore programmazione e allocazione delle risorse regionali, nell'anno in corso e in quelli successivi, ed evitare il formarsi di economie. Qualora infatti i Comuni non dovessero utilizzare completamente le risorse 2017, e le risorse 2016 già impegnate a loro favore, per soddisfare le domande ammissibili nel proprio territorio nell'anno in corso, le stesse sono utilizzate in Ambito PLUS per il REIS, attraverso una graduatoria da predisporre a cura degli Uffici di Piano



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

per Ambito di riferimento, così da soddisfare le domande rimaste inevase, secondo le priorità che con il presente atto vengono adottate dalla Giunta regionale.

Come previsto dall'art. 2 della L.R. n. 18/2016, l'inclusione attiva riferita al REIS è avviata a fronte dei reali bisogni delle famiglie, attraverso la loro presa in carico da parte dell'equipe multidisciplinare negli Uffici di Piano degli Ambiti PLUS, che svolgono attività di supporto nell'individuazione del progetto d'inclusione più idoneo al superamento della condizione di povertà.

Con riferimento alle procedure di gestione e utilizzo delle risorse regionali del REIS a partire dal 2018, la Giunta regionale integra le presenti Linee guida, una volta verificato lo stato di attuazione degli strumenti informativi e procedurali attivati dalla Direzione generale delle Politiche Sociali.

Le presenti linee guida non riguardano gli interventi che in autonomia i Comuni, con proprie risorse, destinano a particolari situazioni di disagio economico e sociale presenti nei propri territori. Esse inoltre non disciplinano la realizzazione dei programmi povertà ancora in essere o da realizzarsi, riferibili alle delibere approvate per le annualità precedenti il 2016, infatti con l'approvazione della L.R. n. 18 del 2 agosto 2016, e con le risorse finanziarie impegnate con la Determinazione n. 17512/612 del 23.12.2016, non è più attuabile la gestione del Programma povertà, secondo le modalità stabilite nelle deliberazioni della Giunta emanate fino alla annualità 2015.

**Le procedure transitorie di progettazione dei percorsi personalizzati di inclusione attiva.**

La Giunta regionale, pur tenendo fermo quanto stabilito nella legge istitutiva del REIS circa la titolarità della progettazione e gestione delle misure in capo agli ambiti PLUS territorialmente competenti, nell'anno 2017, periodo transitorio precedente all'applicazione a regime della misura e nelle more del trasferimento delle risorse regionali, nazionali e comunitarie dedicate al rafforzamento della struttura degli Uffici di piano e delle equipe multidisciplinari, prevede due possibilità opzionali o complementari per la fase relativa allo svolgimento dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari:

- a) progettazione e gestione in capo all'Ente locale erogatore delle risorse, con riferimento alle casistiche successivamente elencate, in modo esemplificativo;
- b) progettazione e gestione dei progetti di inclusione attiva in capo all'ufficio di piano dell'Ambito PLUS territorialmente competente. In questo caso potrà essere prevista una premialità a favore degli Ambiti Plus che si attivano coinvolgendo i Comuni e l'ASPAL.

Tenuto conto che, in entrambe le ipotesi, il beneficiario del progetto personalizzato è sempre il nucleo familiare e non un singolo componente, si precisa che:

- rispetto all'ipotesi a), i Comuni potranno, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie, mettere in atto progetti specifici di:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- servizio civico comunale per uno dei membri del nucleo beneficiario, in obbligatorio abbinamento a misure “gratuite” di volontariato, servizi per la comunità, partecipazione all’attività delle associazioni sociali e culturali del territorio per gli altri membri del nucleo familiare e adempimento dell’obbligo dei minori presenti nel nucleo di frequentare un percorso scolastico o formativo fino ai 18 anni;
  - attivazione di progetti d’inclusione attiva che costituiscano “buone prassi” applicabili in diversi contesti territoriali; i Comuni potranno in tal modo alimentare un elenco di questi progetti che verranno messi a disposizione delle altre amministrazioni comunali;
  - promozione e attivazione di tirocini formativi per uno o più membri del nucleo familiare presso il Comune o presso le aziende del territorio;
  - promozione e attivazione di progetti volti alle persone adulte che intendono proseguire gli studi interrotti o iniziare nuovi percorsi di studio anche universitari, in collaborazione con gli istituti scolastici e le università, comprese anche quelle della terza età;
- rispetto all’ipotesi b) si ritiene opportuno prevedere una stringente programmazione degli interventi combinati tra il Comune, l’ufficio di piano dell’ambito PLUS e l’ASPAL che consista nell’attivazione immediata di progetti attraverso il coinvolgimento delle associazioni, le imprese, le istituzioni scolastiche, le organizzazioni no profit presenti nel territorio di competenza. In particolare, preliminarmente il Comune e il PLUS stileranno un elenco di operatori con i quali sottoscrivere protocolli volti allo sviluppo dei seguenti progetti (esemplificativi):
- promozione della lettura (es. gestori di biblioteche, cooperative di servizi, associazioni, ecc.);
  - partecipazione a progetti d’inclusione promossi da associazioni regolarmente costituite (es. associazioni di promozione sociale, associazioni sportive, associazioni culturali e ricreative, associazioni di volontariato, ecc.), cooperative e imprese;
  - laboratori creativi in ambito culturale, turistico, agro-alimentare, dell’artigianato, ecc. volti a trasferire competenze ed esperienze utili anche per un futuro lavoro autonomo.

La mancata adesione agli impegni previsti dal progetto personalizzato determina la decadenza dal beneficio del REIS.

I Comuni potranno impiegare, per l’attivazione di progetti d’inclusione attiva, nel corso del 2017:

- le eventuali economie sulle risorse destinate fino al 2015 al Programma Povertà;
- le risorse 2016, già impegnate a favore dei Comuni.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

### **I provvedimenti attuativi per stabilire le specifiche premialità in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli**

I criteri di premialità saranno definiti con atto successivo della Giunta regionale, quando si potrà disporre di un adeguato sistema di monitoraggio e dei dati necessari per una puntuale e ragionata specifica di tali criteri.

### **L'utilizzo delle risorse del fondo per sindrome di burnout, destinato ad azioni di contrasto delle sindrome negli operatori che lavorano nel campo delle politiche sociali**

Annualmente il bilancio di previsione destina le somme da stanziare sul fondo per sindrome di burnout solo quando non siano previsti analoghi interventi di prevenzione e formazione da parte degli organismi competenti in materia, quale il Sistema Sanitario Nazionale.

### **Il monitoraggio e la valutazione, il sistema informativo**

Il sistema informativo necessario al monitoraggio e alla valutazione delle attività relative al REIS è il SIPSO (Sistema Informativo delle Politiche Sociali), la cui implementazione, anche in ragione del più complesso Sistema Informativo Integrato del Welfare (SIWE), è finanziato dai Fondi FESR ed FSE 2014-2020.

### **La governance per l'attuazione del REIS**

L'implementazione del REIS prevede la definizione di una struttura di gestione e di governance complessa, atta a garantire l'integrazione delle azioni poste in essere da una molteplicità di attori con competenze e funzioni diverse. La Regione, al fine di promuovere tale integrazione e realizzare le azioni previste dal comma 2 dell'art. 2 della L.R. n. 18/2016, istituisce, con decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, un Tavolo permanente regionale avente il compito:

- di monitorare le fasi di attuazione del REIS, compresa l'organizzazione e la gestione degli interventi negli ambiti PLUS sulla base di un apposito programma ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della L.R. n. 18/2016;
- di proporre eventuali modifiche alle presenti linee guida;
- di programmare gli interventi con le risorse finanziarie che si rendono via via disponibili (statali, regionali e comunitarie).

Al Tavolo permanente regionale saranno chiamati a partecipare:

- le diverse articolazioni del Sistema Regione a vario titolo competenti in materia di programmazione e spendita di risorse nel Welfare: Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale; Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; Assessorato della Pubblica





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e altri Assessorati in relazione a specifici temi rilevanti per l'attuazione della misura, Centro Regionale di Programmazione, ASPAL, Sardegna.it;

- l'ANCI;
- L'Alleanza contro le povertà.

Il Tavolo permanente si avvale dell'Osservatorio regionale sulle povertà, istituito ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, con, in particolare, le seguenti finalità:

- a) raccogliere i dati relativi alle persone in situazioni di difficoltà e ai bisogni generali del territorio (rilevazione dei bisogni);
- b) raccogliere e aggiornare informazioni relative ai servizi, pubblici e privati, presenti sul territorio (mappatura dei servizi).

La Regione altresì, tramite la Direzione generale delle Politiche Sociali, assume le seguenti funzioni:

- collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per quanto attiene la predisposizione di un eventuale protocollo d'intesa con la Regione Sardegna per l'attuazione del SIA e la sua integrazione con il REIS regionale e l'attivazione dell'Assistenza Tecnica a favore degli Ambiti Plus;
- collaborazione con l'INPS, attuatore delle misure SIA, relativamente alla componente passiva (sussidio economico), anche al fine di poter fruire delle informazioni delle banche dati INPS, nelle attività di attivazione del REIS e nel monitoraggio e nella valutazione degli interventi;
- integrazione delle azioni di competenza della Direzione generale delle Politiche Sociali con quelle in capo alle altre Direzioni generali del Sistema Regione, anche in sede di Comitato di Coordinamento delle Direzioni generali, con il coordinamento di uno specifico gruppo di lavoro costituito nell'ambito del Progetto Qualità.due\_E "La qualità dell'organizzazione: processi e ruoli";
- creazione, anche attraverso appositi accordi e protocolli d'intesa, di una rete regionale con le istituzioni pubbliche, con i soggetti del Terzo settore, con gli ordini e le associazioni professionali, con le organizzazioni sindacali, che costituisca il riferimento unitario per gli Ambiti Plus nello svolgimento delle funzioni e dei compiti loro attribuiti;
- convocazione sistematica del Coordinamento degli ambiti Plus, organismo già formalmente costituito, per la definizione di accordi e procedure, e per la diffusione di buone prassi e per l'individuazione di modalità operative dei "tavoli tematici dedicati" (previsti dall'art. 9 della legge regionale) che ogni Ambito Plus è chiamato ad istituire nel proprio territorio.

A regime la progettazione e gestione delle misure d'inclusione attiva previste dal REIS e dal SIA sono in capo agli Ambiti Plus, come dettato dall'art. 7 della legge regionale e come stabilito dalle "Linee guida per la



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

predisposizione e attuazione dei progetti di presa in incarico del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA)” approvate in Conferenza Unificata in data 11 febbraio 2016.

In particolare il modello di presa in carico, definito dalla legge regionale, pone in capo agli ambiti Plus la predisposizione, per ciascun nucleo beneficiario, del progetto personalizzato. A tal fine richiede che si attivi un sistema coordinato di interventi e servizi sociali, assicurando la massima collaborazione tra il Comune, l'ASPAL e l'equipe multidisciplinare istituita a livello di ambito. L'equipe multidisciplinare è chiamata a progettare, attuare e monitorare il piano personalizzato di interventi finalizzati al sostegno e all'emancipazione delle famiglie destinatarie del REIS e del SIA, coinvolgendole attivamente nel processo di superamento delle condizioni di deprivazione. L'Equipe multidisciplinare si avvale del supporto dei comitati locali di garanzia sociale e dei tavoli tematici dedicati, come previsto dal comma 5 dell'art. 9 della L.R. n. 18/2016, nell'attività di orientamento e progettazione degli interventi, nell'attività di controllo e verifica del programma e nei riscontri di congruità ed efficacia degli interventi.

Tale fondamentale ruolo voluto dal legislatore regionale è supportato da un rafforzamento degli Uffici di Piano degli ambiti PLUS attraverso il ricorso alle risorse finanziarie stanziato dal PON Inclusione e alle risorse regionali specificatamente stanziato nel bilancio annuale e pluriennale della Regione Sardegna. A tal fine, i Comuni e gli Ambiti Plus sono chiamati a istituire i suddetti organismi entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto.